



10505-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Adriano Iasillo - Presidente -
Michele Bianchi
Monica Boni
Palma Talerico
Carlo Renoldi - Relatore -

Sent. n. sez. 1081/2019
UP - 6/11/2019
R.G.N. 11614/19

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 12/6/2018 del Tribunale di Cassino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito, per l'imputato, l'avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice di Pace di Gaeta in data 17/2/2014, (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di 360,00 euro di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto riconosciuto colpevole del reato di diffamazione, per avere offeso la reputazione di (omissis) depositando, nell'assemblea condominiale del (omissis) relativa al condominio di (omissis) , una missiva indirizzata, oltre che allo stesso (omissis) , sia all'amministratore del condominio, (omissis) , sia al condomino (omissis) , nella quale sosteneva che (omissis) aveva "occupato abusivamente un sottotetto del condominio utilizzandolo come abitazione", specificando che l'occupazione era

avvenuta attraverso "una serie di atti illegittimi, falsi e nulli, in spregio alle più normali regole della giustizia", ribadendo le medesime accuse, in presenza di (omissis), e a (omissis) , in occasione della successiva assemblea tenutasi il (omissis) .

2. Avverso tale sentenza aveva proposto appello l'imputato tramite il proprio Difensore di fiducia; e all'esito del giudizio di impugnazione, il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, aveva confermato, in data 19/5/2015, la sentenza di primo grado.

3. A seguito di ricorso per cassazione, la Quinta Sezione della Suprema Corte, con sentenza del 25/1/2017, annullò la pronuncia di appello, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Cassino, ritenendo che dal testo della sentenza impugnata non si potesse ricavare se la persona offesa fosse fisicamente presente in entrambe le occasioni indicate nel capo di imputazione.

4. Con sentenza in data 12/6/2018, il Tribunale di Cassino, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 17/10/2010, assolse (omissis) dal reato ascrittogli con riferimento all'episodio del 16/10/2010 con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", confermando, nel resto, la sentenza impugnata, anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

5. Avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio rescissorio ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis) per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis) , deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

5.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 495, 190 e 190-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta, formulata dalla Difesa dell'imputato, di riapertura dell'istruzione dibattimentale ai fini della acquisizione dei documenti allegati all'atto di appello, nonché per l'escussione dei testi esclusi dal Giudice di Pace con ordinanza di decadenza. In proposito, si deduce che, con la sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di cassazione avrebbe chiesto al Giudice di merito unicamente di verificare se la persona offesa fosse stata presente o meno in occasione degli episodi indicati nel capo di imputazione, ritenendo assorbiti gli altri motivi di ricorso. Per tale motivo, il Giudice di rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta istruttoria, che sarebbe stata disattesa solo genericamente, sul presupposto che fosse sufficiente la rinnovazione "sul punto specifico indicato dalla Corte di cassazione". Una motivazione, questa, che avrebbe palesemente

violato il diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma 2 dell'art. 495 cod. proc. pen..

5.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso esame della documentazione allegata dalla Difesa.

Il Giudice di appello avrebbe ritenuto sussistente il reato limitandosi a condividere le considerazioni della sentenza di primo grado, confermate dagli esiti probatori della rinnovazione dibattimentale effettuata nel relativo giudizio, senza riconoscere che il ricorrente, con la nota depositata, aveva inteso esclusivamente far valere i propri diritti, limitandosi a rappresentare, nella sede opportuna, una situazione oggettiva determinatasi nel condominio in cui abitava, in questo modo compiendo un atto di diffida, rivolto a (omissis), all'uso di una porzione immobiliare, il sottotetto, illegittimamente ritenuto un appartamento per civile abitazione, come dimostrato da accertamenti presso il comune di (omissis), volti all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. (omissis), poi effettivamente disposto dal Dirigente UTC del comune in data 22/5/2014.

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza o erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen.. La sentenza impugnata avrebbe confermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. in difetto di qualsiasi motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge, limitandosi a una generica condivisione di quanto sostenuto dal primo Giudice, obliterando il fatto che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, per l'integrazione del reato è necessario che la critica avvenga al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa e si sostanzi in affermazioni aggressive e gratuite, ingiustificatamente offensive dell'onore della persona. Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno ricorrente, con la citata nota, non avrebbe leso la reputazione di (omissis), limitandosi a rappresentare all'assemblea fatti ampiamente documentati circa i vizi relativi all'immobile di proprietà della parte civile, *rectius* in ordine alla legittimità dello stesso. Pertanto, difetterebbe l'elemento oggettivo, ovvero la condotta lesiva della identità personale intesa come distorsione, alterazione, travisamento od offuscamento dell'immagine di (omissis), avendo (omissis) voluto rappresentare i fatti desunti dalla documentazione in suo possesso, nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto, anche nell'interesse degli altri condomini. Per tale ragione, sarebbe stata configurabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., per la cui sussistenza occorrerebbe che il fatto sia stato determinato dalla



necessità di esercitare un diritto, ovvero quello di tutelare la proprietà del bene immobile di proprietà dell'imputato nonché gli interessi degli altri condomini.

In ultimo, si ricorda che in materia di diffamazione la Suprema Corte potrebbe valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione, essendo compito del Giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (*ex plurimis* Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706).

6. Con memoria depositata il 23/10/2019, la Difesa della parte civile ha svolto una serie di considerazioni critiche in relazione al ricorso dell'imputato, di cui contesta l'ammissibilità. In particolare, si osserva che l'impugnazione sarebbe generica, non avendo essa indicato le ragioni per le quali la sentenza di appello dovrebbe essere annullata; sarebbe manifestamente infondata "in fatto", atteso che la ricostruzione della vicenda compiuta dalla Difesa dell'imputato sarebbe smentita dagli atti e dall'esito del giudizio amministrativo, in cui le ragioni della parte civile sarebbero state interamente riconosciute; sarebbe manifestamente infondata quanto alla dedotta configurabilità della causa di giustificazione dell'art. 51 cod. pen., la quale presupporrebbe la verità dei fatti e la continenza formale delle affermazioni attraverso cui sarebbe stato manifestato il diritto di critica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di doglianza, con il quale la Difesa dell'imputato ha censurato il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è del tutto generico.

Infatti, il ricorso non ha indicato quali documenti fossero stati allegati all'atto di appello, né il motivo per cui il Giudice di secondo grado non abbia accolto la richiesta di acquisirli, né la ragione per la quale gli stessi sarebbero stati rilevanti ai fini del decidere. E altrettanto è a dirsi in relazione all'esame dei testimoni, rispetto ai quali il Giudice di pace avrebbe dichiarato la decadenza dell'imputato dalla prova.

Ne consegue, pertanto, che non essendo stata dedotta la rilevanza dell'attività probatoria preclusa dalla decisione asseritamente illegittima del Giudice di merito, non può accedersi alla prospettata lesione del diritto alla prova dell'imputato.

3. Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza, con cui la Difesa ha indicato una serie di elementi probatori, di natura soprattutto, ma non esclusivamente, documentale, che dimostrerebbero la fondatezza della tesi

secondo cui le contestazioni formulate dall'imputato ai danni del condomino (omissis) fossero basate su specifici elementi di riscontro, in particolare con riferimento alla falsità delle circostanze richiamate nella domanda utilizzata dalla parte civile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. (omissis), allegata all'atto pubblico rep. n. (omissis) rogato dal Notaio (omissis) (omissis). In particolare, la Difesa ribadisce che, secondo il progetto assentito, il vano tecnico all'ultimo piano non avrebbe avuto destinazione abitativa, né avrebbe potuto averla secondo la normativa vigente e le prescrizioni urbanistiche, trattandosi di volume tecnico non abitabile rispetto al quale non era stato richiesto un cambio di destinazione d'uso, sicché l'ampliamento oggetto di sanatoria doveva intendersi riferito alla porzione di fabbricato preesistente, conservando la medesima destinazione della licenza edilizia n. (omissis). Né il testo della concessione a sanatoria n. (omissis) avrebbe fatto riferimento alla destinazione d'uso del terzo piano, sicché dalla lettura coordinata dei due documenti risulterebbe evidente l'illegittimo condono dell'ampliamento di una soffitta o sottotetto, ad onta del quale (omissis) risulterebbe intestatario di un appartamento al terzo piano, individuato con il numero 4, riportato in catasto alla partita (omissis), foglio (omissis) in forza del titolo di proprietà rep. n. (omissis) del (omissis); con allegata una domanda di sanatoria diversa da quella utilizzata per il rilascio della sanatoria n. (omissis).

Inoltre, si opina che con atto del Notaio (omissis) del 22/5/1971, rep. n. (omissis) si sarebbe provveduto alla divisione di tutte le unità immobiliari, con l'indicazione che il locale sottotetto, destinato a stenditoio, fosse una accessione dell'appartamento sub 3) part. 945, così come si evincerebbe anche dall'atto di divisione del 27/12/1983 con il quale sarebbe stato diviso soltanto il terreno, in quanto il sottotetto-stenditoio sarebbe stato di pertinenza dell'appartamento in catasto al foglio (omissis), part. (omissis) sub. (omissis) di proprietà dei coniugi (omissis) e (omissis), poi alienato ai (omissis) con atto del (omissis) e, successivamente, venduta ai coniugi (omissis) e (omissis) in comunione dei beni. Per tale motivo, l'atto pubblico che attribuiva la proprietà del bene a (omissis), in contrasto con il comma 2 dell'art. 401 legge n. 47/85, sarebbe da considerare giuridicamente nullo.

Inoltre, né il provvedimento di annullamento da parte del comune di (omissis) della certificazione di abitabilità n. (omissis), reso nell'ambito del procedimento di riesame della citata concessione edilizia in sanatoria n. (omissis), prodotto dalla difesa di (omissis) a seguito delle dichiarazioni del teste, Avv. (omissis), né le dichiarazioni di quest'ultimo secondo cui l'appartamento di (omissis) "qualche problema purtroppo ce l'aveva" e secondo cui le parti avevano esonerato il notaio dagli accertamenti urbanistici, né le dichiarazioni rese dallo stesso secondo cui la mansarda aveva "l'altezza di metri

2.02", sarebbero state prese in considerazione nella impugnata sentenza, che avrebbe travisato gli elementi probatori da cui sarebbe emerso che l'immobile di (omissis) non poteva essere considerato un appartamento per civile abitazione, tenuto conto dell'altezza di appena due metri del vano, trattandosi di un modesto sottotetto stenditoio di pertinenza dell'appartamento *sub 3*.

Rileva, nondimeno, il Collegio che la prospettazione difensiva si fonda, integralmente, sul contenuto degli atti richiamati, cui il ricorso ha, però, fatto riferimento senza però procedere a una puntuale allegazione e, dunque, in maniera del tutto non autosufficiente, non consentendo a questo Collegio di verificare la fondatezza di quanto dedotto, essendo l'accesso agli atti del procedimento di merito notoriamente preclusa al Giudice di legittimità.

Ne consegue, pertanto, la inammissibilità del secondo motivo di doglianza.

4. Aspecifico è, infine, il terzo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della causa di giustificazione invocata dalla Difesa dell'imputato, il quale si sarebbe limitato ad esercitare le proprie prerogative difensive a fronte degli atti arbitrari o, comunque, illegittimi del condomino (omissis).

La sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio, infatti, ha spiegato chiaramente che i fatti prospettati da (omissis) erano stati risolutamente smentiti dal complesso delle acquisizioni probatorie o che, comunque, gli assunti difensivi dell'imputato erano del tutto indimostrati; fermo restando che le espressioni utilizzate dovevano considerarsi, in ogni caso, lesive della dignità personale della vittima, accusata finanche di comportamenti di rilevanza penale.

A fronte di tale motivazione, niente affatto illogica, la Difesa si è limitata ad affermare, in maniera del tutto assertiva, la riconducibilità dell'iniziativa dell'imputato all'ambito della tutela del proprio diritto di proprietà, senza in alcun modo confrontarsi con quanto ritenuto dal Giudice di merito, anche in relazione alla natura palesemente offensiva delle espressioni utilizzate, con le quali si ipotizzava finanche la commissione di reati da parte della persona offesa.

Ne deriva, conclusivamente, l'inammissibilità anche del terzo motivo di doglianza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6/11/2019


Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi

Il Presidente

Adriano Iasillo

Adriano Iasillo



[Handwritten signature]